

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 14/2016 del 18 Luglio 2016

DELIBERAZIONE N. 85

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Latina Scalo (Comune di Sermoneta) – Utilizzazione definitiva in ampliamento alla Ditta F.LLI FARINA Srl.

<u>Dimostrazione</u>		L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di Luglio,	
<u>Della disponibilità dei fondi:</u>		alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara	
Titolo		n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di	
Capitolo		Amministrazione.	
Categoria		PRESENTI	
Articolo		1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI	
Somma stanziata L.		2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI	
Agg. per storni L.		3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO	
Somme impegnate L.		4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI	
Disponibilità L.		5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI	
Somma stanziata L.			
Dedot. per storni L.			
		L.	
Somme impegnate L.		E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano	
Disponibilità L.		GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. E' assente	
Addi		giustificato il Componente Dr. Antonio LOMBARDI.	
		Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore	
		Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.	
		Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli	
		interventuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.	

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **PREMESSO CHE** con Deliberazione CdA n. 70/15, n.16/16 del 03/09/2015, è stato concesso in l'utilizzazione definitiva, alla Ditta F.lli Farina Srl, il sito industriale con sovrastanti fabbricati esistenti realizzati dalla Ditta TE.SA Impianti Srl, ricadente nell'agglomerato industriale di Latina Scalo – Comune di Sermoneta, distinto in Catasto nel Comune predetto al F. 56 part.lla 368 e 367/p di complessivi mq. 10.284,00, sul quale intende svolgere la dichiarata attività produttiva di “attività di logistica deposito merci”;
- **VISTA** la nota pervenuta all'Ente il 01/06/2016 (prot.cons. n. 3102), con la quale la società F.LLI FARINA SRL ha formalmente richiesto l'utilizzazione definitiva in ampliamento del sito industriale di cui alla su citate deliberazioni, ricadente nell'agglomerato industriale di Latina Scalo – Comune di Sermoneta, distinto in Catasto nel Comune predetto al F. 56 part.lla 398-116-399 di complessivi mq. 10.278,00 di cui mq. 1.455,75 (destinati a fascia di rispetti), sul quale intende ampliare la dichiarata attività produttiva di “attività di logistica deposito merci”;
- la certificazione a firma notaio Fuccillo Antonio con la quale attesta la proprietà del sito in oggetto della Ditta F.lli Farina Srl, giusto atto del 18/11/2015 rep.n.26.132-racc.n.15.177;
- **VISTI** gli accertamenti degli uffici dai quali risulta che gli elaborati allegati all'istanza sono conformi alla Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento del Piano Regolatore Territoriale consortile e relative Norme Tecniche di Attuazione, approvate dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazioni n. 658 e n. 659 del 29/02/2000, n. 68 del 20/01/2010, n. 69 del 10/02/2010 e n. 16 del 04/04/2012, nonché alla Variante Generale di Adeguamento e Aggiornamento al P.R.T adottata con Deliberazione di Assemblea Generale nr. 03 del 29/04/2011 e successiva Deliberazione CdA n.74 del 18/07/2012, in corso di istruttoria presso la Regione Lazio;
- **TENUTO CONTO** delle esigenze della richiedente Società di ampliare l'attività nell'Agglomerato prescelto;
- **CONSIDERATO CHE** la validità dell'autorizzazione resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di rito;
- **VISTO** il lotto richiesto, che risulta essere della superficie complessiva di mq. 10.278,00, così come meglio evidenziato nella planimetria redatta dal competente ufficio;
- **VISTA** la relazione istruttoria prot. n. 874/P.I. del 4 luglio 2016 con la quale è stato espresso parere favorevole;
- **VISTA** la deliberazione del CdA. n. 38/15 e s.m.i., con la quale questo Consorzio prevede che le Società richiedenti versino l'importo di € 0,90/Mq per attività di logistica, a titolo di rimborso spese non documentate per l'utilizzazione del sito industriale;
- **CONSIDERATO CHE** la Società deve integrare l'istanza di €. 9.250,20 + iva;
- **VISTI** gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del deliberato;
- 2) di prendere atto che la Società F.LLI FARINA SRL è proprietaria del sito industriale ricadente nell'Agglomerato Industriale di Latina Scalo – Comune di Sermoneta, identificato in Catasto nel Comune predetto al F. 56 part.lla 398-116-399 di complessivi mq. 10.278,00 (di cui mq. 1.455,75 a fascia di rispetto), e di conseguenza concedere temporaneamente, per un periodo di mesi 6 (sei) l'utilizzazione del sito industriale in ampliamento al lotto industriale già utilizzato di mq. 10.284,00 sul quale ampliare la dichiarata attività produttiva di “attività di logistica deposito merci”, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al seguente punto 4);

3) di concedere alla Società, a seguito di giustificata e motivata richiesta, la possibilità di ottenere una sola volta la proroga del periodo di 6 (sei) mesi, di cui al precedente punto 2), con avvertenza che, scaduto inutilmente anche tal secondo periodo, la presente deliberazione s'intenderà automaticamente decaduta;

4) che la Società istante, entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del presente atto, è obbligata a produrre a questo Ente:

- copia conforme dell'atto pubblico di proprietà e possesso incondizionato dell'area, debitamente registrato e trascritto;
- originale dell'atto d'obbligo, debitamente registrato e trascritto, contenente i seguenti impegni:

a) farsi carico, in assenza di qualsiasi infrastruttura consortile, della viabilità provvisoria di accesso ai lotti, dell'approvvigionamento idrico, della depurazione degli scarichi, dello smaltimento dei rifiuti, indicandone le relative soluzioni contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, rimanendo ferma la potestà di questo Ente di procedere all'espropriazione secondo le Norme vigenti, dei terreni e delle opere al momento della realizzazione delle infrastrutture consortili;

b) corrispondere a questo Ente la quota parte degli oneri di urbanizzazione per la esecuzione delle opere di urbanizzazione (strade, fogne, acquedotti, ecc.) che l'Ente stesso andrà a realizzare nell'Agglomerato di pertinenza per la parte non coperta da pubblico finanziamento, con le modalità ed entità che leggi dello Stato, Regionali o deliberazioni degli Organi consortili determineranno;

c) inviare il progetto per la costruzione dello stabilimento entro 4 (quattro) mesi dalla data della sottoscrizione del presente atto;

d) in analogia a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 13/97, ad iniziare i lavori di costruzione dello stabilimento entro 2 (due) anni dalla data di comunicazione dell'assenso da parte di questo Ente e ad ultimare i lavori stessi con la messa in funzione dello stabilimento nei successivi 4 (quattro) anni. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato da questo Consorzio per non più di 1 (uno) anno. In caso di inosservanza dei predetti termini il consenso di questo Ente deve intendersi, a tutti gli effetti, decaduto;

e) allacciarsi, a propria cura e spese, alle infrastrutture ed ai servizi collettivi consortili non appena queste saranno messe a disposizione e ciò nel rispetto delle norme di P.R.T. e dei futuri Regolamenti consortili, corrispondendo contestualmente l'importo degli oneri per le opere infrastrutturali di cui alla precedente lettera b);

f) acquistare eventuali scorpori non diversamente utilizzabili e/o fasce di cui ai cpv. 6 - 7 - 8 e 9 e seguenti dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. ed essere assoggettata, qualora fosse necessario, ad espropriazioni o costituzioni di servitù derivanti dalla necessità di realizzazione di opere infrastrutturali (elettrodotti, acquedotti, fognature, ecc.);

g) per le opere realizzate all'interno delle fasce di rispetto inedificabili (parcheggi, recinzioni, verde, ecc.) non pretendere indennizzo alcuno sia per eventuali danni sia per il plusvalore relativo alle suddette opere nel corso della realizzazione delle infrastrutture consortili;

h) rispettare le condizioni di cui alla richiesta avanzata con specifico riferimento ai programmi di realizzazione dell'intervento ed al numero degli addetti da occupare, con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere comunicate al Consorzio;

i) mantenere il tipo di attività produttiva dichiarata nella richiesta con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio pena la decadenza automatica del consenso ottenuto;

l) mantenere la conformità alla vigente legislazione in materia di scarichi industriali, assumendone ogni responsabilità sia civile che penale, oltre che mantenere la conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consortile, in particolare al momento della presentazione del progetto esecutivo, che dovrà contenere tutti gli elementi tecnici e la documentazione con gli opportuni e dovuti accorgimenti per la depurazione degli scarichi;

m) gli obblighi dovranno essere espressamente e singolarmente approvati in conformità di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile;

La Società ha l'obbligo di fornire, su richiesta di questo Ente, notizie circa il rispetto di dette condizioni;

5) l'atto dovrà essere registrato e trascritto affinché agli obblighi suddetti siano sottoposti eventuali acquirenti dello stabilimento. Gli oneri relativi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, compresa la registrazione e la trascrizione, sono a carico della Società;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli

